N. **2776-979-1941**-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO, PROGRAMMAZIONE)

presentata alla Presidenza l'8 maggio 1997

(Relatore: **CAMPATELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE n. 2776

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(NAPOLITANO)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISCO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(BERLINGUER)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI
(BASSANINI)

—

Disposizioni in materia di finanza locale

Presentato il 27 novembre 1996

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 979 D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TERESIO DELFINO, LUCCHESE, TASSONE, VOLONTÈ

Norme per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio degli enti locali

Presentata il 16 maggio 1996

n. 1941 d'iniziativa del deputato GIOVANNI PACE

Modifica all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di impegni di spesa degli enti locali

Presentata il 22 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento in esame raccoglie i suggerimenti di modifica proposti in sede di discussione in commissione al disegno di legge n. 2776 presentato dal Governo e vagliato contestualmente alle proposte di legge nn. 979 e 1941. L'obiettivo che si è inteso conseguire è inerente al rafforzamento della autonomia degli enti locali, nel rispetto del vincolo di pareggio di bilancio e della semplificazione normativa, conformemente al nuovo assetto istituzionale cui si rivolge il generale processo di riforma avviato nel nostro Paese.

L'articolo 1 ha recepito le indicazioni contenute in alcuni emendamenti relativi ai debiti fuori bilancio, risolvendo, al comma 1, le situazioni pregresse e stabilendo i limiti alla applicabilità retroattiva della procedura per il riconoscimento dei

debiti fuori bilancio. All'uopo, consente il riconoscimento, entro il 31 dicembre 1997, dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente al 13 giugno 1990 ma conosciuti dopo il 15 luglio 1991. Per le tipologie di debiti riconoscibili e per i modi di finanziamento sono richiamati i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, ove sono stabilite le regole a regime per i debiti fuori bilancio. La riformulazione si è resa necessaria per permettere di sanare le posizioni incolpevoli degli enti locali che hanno avuto notizia dell'esistenza di tali debiti soltanto successivamente all'ultimo termine utile per un valido riconoscimento e finanziamento.

Il comma 2 contiene una opportuna integrazione all'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Il comma 3, muovendosi nel senso di favorire il contenimento al ricorso, da parte degli enti locali, alla assunzione « irrituale » di obbligazioni produttrici di debiti fuori bilancio, introduce una nuova disciplina a regime in materia di riconoscimento dei residui passivi di fatto. Tale riconoscimento è consentito, nell'ipotesi di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai com mi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 77 del 1995, solamente nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente.

Il comma 4, infine, integra la disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge febbraio 1997, n. 30.

L'articolo 2, reca disposizioni tributarie. Il comma 1, contiene una norma di salvaguardia delle situazioni prodottesi successivamente alla decadenza dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 492. L'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, infatti, ha fatto salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 20 settembre 1996, n. 492 e non quelli posti in essere successivamente alla data del 20 novembre nel presupposto della conversione ovvero della reiterazione del decreto medesimo. Appare pertanto opportuna la retrodatazione al 21 novembre 1996.

L'esigenza della sollecita riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle denunce ed agli accertamenti ha indotto a fissare al 15 dicembre 1996, a pena di decadenza, il termine per la formazione e la consegna dei ruoli per il visto di esecutorietà. A causa di difficoltà istituzionali, organizzative e normative, l'ANCI ha prospettato la necessità di prevedere un termine più ampio di quello vigente. A ciò provvede la disposizione recata al comma 2 che prevede una modifica a regime dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Il comma 3 consente ai comuni che abbiano emesso prestiti obbligazionari di accendere nuovi mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto.

Il comma 4 reca una disposizione in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il provvedimento collegato alla finanziaria, come è noto, ha istituito il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, individuando come soggetto passivo il gestore della discarica. La medesima disciplina prevede che i comuni, in quanto soggetti che conferiscono i rifiuti in discarica, debbano corrispondere, oltre al corrispettivo per il servizio reso dal gestore, una somma pari al tributo dovuto. In sede di prima applicazione sono emersi ritardi nei pagamenti dei comuni a fronte dei quali il Governo, con provvedimento d'urgenza, aveva differito al 31 luglio 1996 la data iniziale del versamento del tributo alle Regioni (effettivo destinatario del gettito). Il comma in oggetto, tenuto conto dei ritardi nel pagamento dai parte dei comuni e dei conseguenti problemi finanziari sopportati dai gestori, modificando il comma 38 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilisce che la disciplina sanzionatoria di cui al secondo periodo del comma 31 dell'articolo 3 della medesima legge, non debba applicarsi qualora il gestore non abbia versato il tributo

a causa dell'inadempimento del comune o degli altri soggetti allo stesso riconducibili purché il tributo stesso sia stato comunque versato entro il 30 novembre 1996.

Il comma 5 innova la lettera *e)* dell'articolo 49 in materia di esenzioni dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 stabilendo che ne siano esenti anche le occupazioni effettuate dalle aziende esercenti servizi di smaltimento rifiuti per l'esecuzione dei relativi servizi per conto del comune.

Obiettive difficoltà di definizione dei coefficienti di correzione ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale conseguente ai rifiuti conferiti in discarica hanno determinato la riscrittura dei commi 29 e 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 di cui al comma 6. I commi così rinovellati attribuiscono alle Regioni la possibilità di introdurre, con legge propria, un coefficiente di correzione rapportato alla tipologia di discarica ricevente in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, attuativo delle Direttive comunitarie 91/156, 91/689 e 94/62. Il tributo è versato alla Regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro i termini temporali indicati, demandando alla potestà legislativa concorrente delle Regioni la possibilità di fissare scadenze diversificate tenuto conto delle difficoltà di riscossione dell'importo dovuto cui vanno incontro le imprese di stoccaggio definitivo quando il conferitore sia un ente locale. In tal modo si tende a dare maggiore impulso alla raccolta differenziata di rifiuti e ad incentivare lo sviluppo degli impianti di trattamento termico con recupero di energia.

Il comma 7 chiarisce che alla pubblicità effettuata mediante affissione diretta si applica in ogni caso una tariffa annua non frazionabile, anche se la pubblicità si effettua per periodi di tempo inferiori.

Il comma 8 estende le disposizioni concernenti la misura degli interessi dovuti per la riscossione e il rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di variare la predetta misura di cui al primo periodo del comma 141 e del comma 142 del provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997, anche ai tributi di comuni e province.

Il comma 9 ha carattere tecnico, specificando che la disposizione di cui al comma 8 riguardante la misura degli interessi ha effetto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 10 è volto a sanare situazioni irritualmente prodottesi anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ovvero gli atti e i contratti posti in essere dalle aziende speciali nella presunzione di essere dotate di personalità giuridica.

Il comma 11, nell'intento di conferire maggiore autonomia finanziaria agli enti locali, abroga il comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) consentendo così agli enti territoriali medesimi di destinare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della strada di loro pertinenza alle finalità ritenute più idonee piuttosto che alle finalità di cui al comma 2 del predetto decreto legislativo. Le abrogazioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, come modificato dall'articolo 221 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, hanno carattere di raccordo con la disposizione di cui sopra.

Premesso che le occupazioni di aree comunali destinate ai mercati sono gravate dalla Tassa di occupazione spazi e aree pubbliche nonché dal canone di concessione e che la legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha offerto ai comuni la possibilità di ridimensionare le tariffe TOSAP a favore delle aree già gravate dal pagamento del canone di concessione non ricognitorio, il comma 12 attribuisce ai comuni la possibilità di ridurre, con efficacia retroattiva la tariffa TOSAP in vigore per ciascun anno sino al 50 per cento del suo ammontare.

L'articolo 65 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ha introdotto un metodo oggettivo in base al quale i comuni sono tenuti a rideterminare i rapporti tariffari relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del citato decreto, il nuovo sistema di commisurazione doveva essere applicato dai comuni a partire dal 1995. Tenuto conto delle difficoltà incontrate nella rilevazione dei dati e nella elaborazione dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa delle singole attività, il termine è stato prorogato al 31 gennaio 1996. Il differimento non è stato, tuttavia, sufficiente per molti comuni che non risultano aver ancora predisposto la rideterminazione tariffaria che dovrà entrare in vigore dal 1998. All'uopo, con il comma 13, viene disposta un'ulteriore proroga al 31 ottobre 1997.

Il comma 14 sancisce il differimento al 30 aprile, per l'anno 1997, del termine per il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni attualmente previsto entro il 28 febbraio 1997.

L'articolo 3 modifica la disciplina dei versamenti del sovracanone dovuto dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice le cui opere di presa o di prima presa siano comprese, in tutto o in parte, nel perimetro di un bacino imbrifero montano. Per tali derivazioni, la legge 27 dicembre 1953, n. 959 ha previsto un sovracanone che viene attribuito ad un fondo comune a disposizione del consorzio o dei vari consorzi di comuni interessati ovvero, in mancanza, il sovracanone viene versato sull'apposito conto corrente fruttifero della Banca d'italia intestato al Ministero dei lavori pubblici. Il comma 1 dispone che, qualora non sia stato costituito il consorzio, il sovracanone debba essere versato su apposito capitolo in conto entrata del Bilancio dello Stato cui dovranno affluire anche le somme disponibili presso il conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia.

Le somme versate su tale capitolo vengono quindi riassegnate ad apposito capitolo dello Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici che provvederà alla ripartizione secondo i criteri di cui all'articolo 1 della citata legge n. 959 (comma 2).

Con il comma 3 è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie ai fini dell'attuazione delle disposizioni sopra illustrate.

Il comma 4 dispone che, nel caso di cui al comma 1, a partire dall'esercizio finanziario 1997, il sovracanone venga versato direttamente ai comuni.

L'articolo 4, al comma 1, demanda ad appositi regolamenti comunali la definizione degli importi dei singoli tributi non dovuti o non rimborsabili per la loro modestia a fronte di costi di gestione e accertamento onerosi. Qualora gli importi superino i limiti stabiliti, i tributi sono dovuti o rimborsabili per l'intero ammontare.

Sempre mediante regolamento, sono stabiliti gli importi dei crediti in tutto o in parte costituiti da pene pecuniarie, soprattasse o interessi non pagati e per i quali non si procede ad iscrizione nei ruoli ovvero alla riscossione (comma 2).

L'articolo 5 reca norme in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e di professioni (ICIAP). La norma prevede che, per gli anni in cui non intervengono variazioni in ordine al tipo di attività esercitata o alla classe di superficie dei locali, o al reddito di riferimento, ovvero se la variazione riguarda il solo reddito di riferimento, i soggetti passivi dell'ICIAP possono effettuare il versamento dell'imposta senza obbligo di presentazione della dichiarazione; in tale ipotesi, l'attestato di versamento, debitamente redatto, vale come denuncia. Ovvie esigenze di coordinamento, inoltre, hanno comportato la necessità di modificare le disposizioni in materia di accertamento, prevedendo sostanzialmente la decorrenza del quinquennio (prevista a pena di decadenza per la notifica della cartella di pagamento) anche dal solo versamento dell'imposta, nell'ipotesi in cui il relativo attestato abbia valenza di ordinaria denuncia. È prevista, infine, la possibilità di effettuare la notifica

dell'avviso di accertamento anche a mezzo posta.

L'articolo 6 interpreta l'articolo 35 della legge 724 dei 1994 nel senso di permettere l'emissione di prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri prevedendo che la delibera di approvazione debba contenere « obbligatoriamente » la copertura del rischio di cambio. La norma riconferma, inoltre, per quanto attiene al costo dei prestito, il collegamento con il rendimento lordo dei corrispondenti titoli di Stato, già previsto dalla legge n. 724 del 1994.

L'articolo 7 estende la ripartizione delle risorse, già erogate dai Fondo nazionale per la montagna istituito dall'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, alle Regioni a statuto ordinario, a favore delle Regioni a statuto speciale Sardegna e Sicilia (comma 1).

Al comma 2 è stabilito che la disposizione di cui al comma precedente debba applicarsi anche qualora si tratti di risorse non ancora ripartite alla data del 1° gennaio 1997.

L'articolo 8 permette ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di impegnare, sino al 31 dicembre 1997, i vecchi mutui a totale carico dello Stato destinati alla costruzione, ampliamento e ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione.

L'articolo 9, comma 1, prevede interventi per la Valtellina. La normativa è necessaria al fine di consentire alla provincia di Sondrio la prosecuzione dei compiti di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, che prevede, in particolare, interventi in materia di difesa del suolo e riassetto idrogeologico, sviluppo agroforestale, progetti integrati di interventi all'interno di parchi, turismo, beni storici e culturali per lo svolgimento dei quali la provincia di Sondrio ha ritenuto opportuno assumere undici unità di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con un apposito contratto in scadenza al 31 dicembre 1995. La norma è finalizzata ad assicurare continuità nello svolgimento dei compiti assegnati agli uffici preposti, salvaguardando, altresì, la professionalità acquisita dal personale in questione, al fine di raggiungere la migliore efficienza nel conseguimento degli obiettivi sanciti dalla citata legge n. 102 del 1990. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della provincia, in quanto alla copertura degli stessi si fa fronte con le risorse previste dal piano di ricostruzione e di sviluppo della Valtellina, approvato con decreti del Presidente del Consiglio del ministri 4 dicembre 1992 e 29 luglio 1993.

Al comma 2 è prevista una disposizione concernente il progetto RIPAM (riqualificazione della pubblica amministrazione) gestito dal Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ) e cofinanziato dall'Unione europea, con il quale gli enti locali possono utilizzare, senza alcun onere, la procedura del corso-concorso per il reclutamento di giovani laureati e diplomati. Nell'imminenza dell'assegnazione agli enti locali che hanno aderito all'iniziativa dei vincitori del corso-concorso della prima sessione del progetto in parola si rende ora necessario evitare la dispersione di importanti risorse con elevato grado di preparazione tecnica e professionale, ammortizzando le ingenti spese sostenute dallo Stato e dall'Unione europea (circa 34 milioni di lire per ciascun candidato). Va infatti segnalato che, ad esclusiva garanzia delle amministrazioni locali, è stato previsto nel bando di concorso che il Dipartimento della funzione pubblica « si riserva di non procedere alla nomina dei vincitori da assegnare ad amministrazioni locali che, nelle more dell'effettuazione dei corsi di reclutamento siano pervenute a condizioni di dissesto o di squilibrio finanziario ». Dalle necessarie verifiche effettuate è risultato che quattordici enti hanno chiesto di disdire l'adesione con una riduzione di ben ventisei posti sui centotredici messi a concorso. Appare opportuno, quindi, consentire, a quelle amministrazioni locali che, trovandosi nella necessità di assumere personale delle medesime qualifiche e aree professionali di quelle messe a concorso con il progetto RIPAM e che decidano liberamente di subentrare alle amministrazioni precedenti, di acce-

dere alle graduatorie dei vincitori dei corsi-concorso RIPAM fino a concorrenza dei posti disponibili.

L'articolo 10, comma 1, al fine di incentivare le convenzioni tra diversi enti (*ex* articolo 24 della legge n. 142 del 1990), consente la previsione, nell'atto convenzionale, di una indennità specifica per i dipendenti con qualifica direttiva che assumano posizioni di responsabilità anche per gli altri comuni convenzionati privi di analoga qualifica nella pianta organica.

Al comma 2 si stabilisce che la corresponsione delle indennità di cui al comma precedente è limitata alla durata della convenzione e non comporta la maturazione di diritti soggettivi in capo al dipendente.

L'articolo 11 introduce alcune modifiche normative finalizzate a correggere erronei riferimenti normativi che alterano il testo delle disposizioni richiamate. Più in particolare, le variazioni concernenti i commi 2 e 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono dirette a ripristinare corretti riferimenti alla parte di gettito relativo all'accisa sulla benzina attribuita alle Regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 1996, mentre quella concernente il comma 8 rettifica erronei riferimenti oltre che al predetto gettito, anche alle altre risorse attribuite alle medesime Regioni con il comma 2 dell'articolo 3. La norma tende altresì a consentire di procedere alla regolamentazione a carico di tutte le Regioni a statuto ordinario sia delle anticipazioni straordinarie di cassa che della trattenuta di cui all'articolo 20 della legge 19 marzo 1993, n. 68, oltre che sul fondo perequativo anche sulle erogazioni di spettanza delle stesse Regioni ai sensi del comma 12 dell'articolo 3 sopra richiamato. La modifica al comma 53 dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, invece, è diretta a delimitare in modo corretto le disposizioni da regolamentare con un decreto ministeriale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge mentre quella al successivo comma 80 dei medesimo articolo, delimita gli introiti che i comuni realizzeranno dalla cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie.

L'articolo 12, ai commi 1 e 2, introduce nuove disposizioni in materia di trasferimenti di beni comunali alle unità sanitarie locali, modificando il decreto legislativo n. 502/92 e il decreto legislativo n. 517/93.

L'articolo 13 prevede l'applicazione della legge sull'equo canone per gli immobili urbani pubblici adibiti ad uso diverso dall'abitazione.

L'articolo 14 introduce norme volte ad assicurare una collocazione del personale degli enti che abbiano dichiarato il dissesto fino al 31 dicembre 1993 ed adeguare la normativa concernente la rilevazione dei carichi di lavoro per la definizione delle piante organiche e le assunzioni di personale per quegli enti che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie. Il comma 1 stabilisce che, ai comuni che abbiano dichiarato il dissesto anteriormente al 1° gennaio 1994 ed abbiano ottenuto l'approvazione di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 1995, continui ad essere applicata la normativa di cui all'articolo 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e dall'articolo 21 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto attiene il personale eccedente, fermo restando l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari dell'ente attraverso l'assegnazione definitiva ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilità di posti o, in alternativa, con il riassorbimento da parte dello stesso ente locale dei posti resisi comunque disponibili per cessazione del servizio.

Il comma 2, fino a quando perdura lo stato di dissesto, vieta la applicazione della norma prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che dispone la prosecuzione del rapporto di lavoro per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

Il comma 3 dispone una proroga in favore degli enti locali dissestati di maggiori dimensioni demografiche per la revi-

sione dei residui attivi e passivi, necessaria per la definizione delle masse attiva e passiva da parte dell'organo straordinario di liquidazione. Tale proroga si rende indispensabile attesa la notevole quantità di residui che tale enti devono esaminare e la complessità di alcune partite.

Il comma 4 autorizza il Ministero dell'interno, nella misura del 90 per cento, ad anticipare il rimborso del trattamento economico del personale degli enti dissestati posti in mobilità, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, e successive modificazioni.

Tale anticipazione e effettuata su certificazione prodotta dagli enti che, come è noto, proprio a causa della condizione di dissesto, hanno problemi di liquidità e possono, grazie a tale anticipazione, evitare onerose anticipazioni di tesoreria, che rischierebbero di compromettere la stessa stabilità del riequilibrio finanziario.

Il comma 5 assicura uno speciale contributo per gli enti locali dissestati che possono riassorbire in organico il personale posto in mobilità.

Il comma 6 prevede una disposizione in favore degli enti dissestati ai quali è stato revocato il contributo dello Stato per il finanziamento degli oneri del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti per il pagamento dell'indebitamento pregresso. La revoca del contributo è prevista nell'ipotesi in cui gli enti dissestati non adempiano all'obbligo di legge relativo all'aumento delle entrate proprie ai livelli massimi consentiti. Per tale ragione la riassegnazione è subordinata all'aumento dei tributi disposti dall'ente dissestato per almeno un biennio.

L'articolo 15, comma 1, stabilisce che le quote dei proventi della Casa da gioco del comune di Campione d'italia sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro.

Il comma 2 stabilisce che le quote di proventi assegnati alle Province di Como e Lecco potranno essere utilizzate, oltre che per opere pubbliche comunali, anche per interventi a sostegno dell'occupazione.

L'articolo 16, al comma 1, disciplina l'erogazione agli enti locali delle somme attribuite per il rimborso degli oneri del servizio di mensa scolastica fornito in favore del personale docente dipendente dallo Stato o da altri enti il cui ammontare è indicato al comma 2.

Il comma 2 elimina la parola « corrispondente » dal comma originario.

Il comma 3 introduce l'impegno di spesa a carico dello Stato, per il solo anno 1997, della mensa per il personale insegnante dipendente dallo Stato fornita dai comuni. Si tratta, invero, di una misura di carattere eccezionale, in attesa di nuova regolamentazione da definire a regime in sede di contrattazione collettiva per il comparto del personale scuola.

L'articolo 17, comma 1, precisa che tra gli enti locali autorizzati a rinegoziare il capitale residuo dei mutui ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono compresi anche i consorzi non aventi rilevanza economica ed imprenditoriale ai quali si applica la normativa relativa agli enti locali.

Il comma 2 modifica il comma 163 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disponendo che il sistema di trasporto pubblico locale debba conseguire, entro il 1° gennaio 2000, un rapporto pari a 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. La novella si rende necessaria per non penalizzare quei sistemi di trasporto che hanno già conseguito un rapporto costi-ricavi uguale o superiore ai 35 per cento e che sarebbero costretti in assenza della modifica, ad incrementarlo ulteriormente per non subire una riduzione del contributo di esercizio.

L'articolo 18 stabilisce che l'onere per le assenze dal servizio dei dipendenti eletti amministratori in altri enti o organismi è a carico dell'ente o organismo datore di lavoro.

L'articolo 19, al comma 1, prevede che gli enti locali, le loro aziende ed i loro consorzi conservino la contribuzione erariale a valere sui mutui contratti anche in

caso di estinzione anticipata dei mutui stessi e accensione, per il medesimo investimento, di nuovi mutui a condizioni più favorevoli con lo stesso o con altri istituti di credito. La norma in oggetto permette la conservazione della contribuzione erariale anche in caso di estinzione dei mutui mediante utilizzazione di entrate in conto capitale compresi gli oneri di urbanizzazione sempreché si tratti di mutui per le medesime finalità alle quali è vincolata la utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.

Il comma 2 consente agli enti locali di rinegoziare il capitale residuo dei mutui già accesi d'intesa con la Cassa depositi e prestiti, ricorrendo ad un ulteriore mutuo che abbia durata non inferiore a dieci anni. La norma, permettendo agli enti locali di contrarre nuovi mutui finalizzati ad estinguere altri mutui più onerosi, ne riconosce l'autonomia nell'ambito dell'attività di rinegoziazione.

Il comma 3 attribuisce al Ministro del tesoro il potere, previa acquisizione del parere della Cassa depositi e prestiti, di adeguare periodicamente i tassi praticati dall'istituto, tenuto conto delle modifiche del costo della provvista. La concessione di mutui a tassi variabili da parte della Cassa depositi e prestiti è consentita qualora risultino collegati all'andamento dei costo della raccolta.

Il comma 4 introduce l'istituto della rinegoziazione permanente dei mutui con la Cassa depositi e prestiti da parte degli enti locali territoriali e delle Regioni. È stabilito infatti che il Ministro del tesoro, entro il 30 luglio di ogni anno, tenuto conto del costo della raccolta della Cassa depositi e prestiti, determini le condizioni per la ricontrattazione dei mutui suddetti nonché i tassi di interesse e le modalità. Il comma in oggetto introduce altresì il principio in base al quale il costo dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali e alle Regioni sia agganciato al costo della raccolta.

Il comma 5 stabilisce che, qualora l'importo dei mutui effettivamente erogati dall'istituto in favore degli enti locali sia inferiore alla somma massima autorizzata, l'ente locale possa chiedere l'erogazione di mutui utilizzando anche cumuiativamente le differenze risultanti, al fine di realizzare opere finanziabili dalla Cassa medesima sempre che le disponibilità formatesi non derivino da mutui vincolati per legge a destinazione specifica.

L'articolo 10-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, disciplina le condizioni per l'indebitamento delle aziende speciali e dei consorzi, stabilendo, tra gli altri, l'obbligo del pareggio del conto consuntivo del penultimo anno precedente a quello di assunzione del prestito.

Il comma 6 permette ai soggetti sopracitati di accedere al credito anche qualora il conto consuntivo in pareggio presentato sia quello relativo all'ultimo anno.

Il comma 7 detta alcune disposizioni a carico della Cassa depositi e prestiti. L'istituto sarà tenuto infatti, entro il 31 luglio di ogni anno, a comunicare, in modo dettagliato ad ogni Regione ed ente locale, la relativa situazione finanziaria con l'indicazione di tutte le posizioni aperte, comprese quelle non onerose per l'ente interessato, per l'anno in corso e per quello successivo. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Cassa depositi e prestiti dovrà informare il Parlamento sugli intendimenti programmatici dell'anno e del triennio successivi.

Il comma 8 modifica il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, stabilendo che i mutui accesi a favore dei comuni montani dei centro-nord da parte della Cassa depositi e prestiti ai fini della realizzazione di reti di metanizzazione, possano essere concessi, previa deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunità montane ovvero ai consorzi di cui i comuni medesimi facciano parte.

L'articolo 20 prevede che i comuni fino a cinquemila abitanti versino in un'unica quota annuale, entro il 30 novembre di ogni anno, le somme di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria e di stato civile.

L'articolo 21 fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390 nei senso che la rideterminazione del canone annuo ricognitorio si applica alle locazioni e alle concessioni antecedenti l'entrata in vigore della citata legge, pur in mancanza dell'autorizzazione preventiva.

Considerata la rilevanza delle diverse questioni affrontate dal provvedimento, il quale riprende anche disposizioni contenute in precedenti decreti-legge non convertiti, se ne raccomanda una tempestiva approvazione.

VASSILI CAMPATELLI, *relatore*.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE n. **2776**

—

ART. 1.

(Disposizione concernente i debiti fuori bilancio).

1. Gli enti locali possono provvedere sino al 31 dicembre 1996 al riconoscimento e al finanziamento, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente al 13 giugno 1990 la cui conoscenza è intervenuta dopo il 15 luglio 1991.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

***(Disposizioni concernenti** i debiti fuori bilancio).*

1. Gli enti locali possono provvedere **sino al 31 dicembre 1997** al riconoscimento e al finanziamento ai sensi **dei commi 2 e 3** dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dei debiti fuori bilancio **conseguenti a fatti o atti anteriori** al 13 giugno 1990 la cui conoscenza è intervenuta dopo il 15 luglio 1991.

2. All'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 77 del 1995, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La delibera consiliare deve essere corredata dal parere dell'organo di revisione dell'ente locale ».

3. All'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 77 del 1995, le parole: « per ogni altro effetto di legge » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera e-*bis* ».

4. Al comma 1 dell'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 77 del 1995, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

« e-*bis*) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ».

5. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo le parole: « all'articolo 89, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 », sono inserite le seguenti: « , come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 ».

ART. 2.

(Disposizioni tributarie).

1. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

« *2.* Accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, il comune può procedere al rinnovo della concessione; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo, che devono essere migliorative per il comune ».

2. Il comma 90 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 38, della legge n. 549 del 1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 31 non si applicano qualora gli enti pubblici territoriali o gli organi degli stessi ancorché dotati di personalità giuridica, ovvero i soggetti che esplicano attività di smaltimento in base a concessione o appalto pubblico non abbiano corrisposto il

ART. 2.

(Disposizioni tributarie).

1. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

« *2.* Accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, il comune può procedere al rinnovo della concessione; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo, che devono essere migliorative per il comune ». **La disposizione ha effetto a decorrere dal 21 novembre 1996.**

2. All'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: « all'intendenza di finanza » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « alla direzione regionale delle entrate, sezione staccata, a pena decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato ».

3. Al comma 6 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, e dal comma 90 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È consentito ai comuni che abbiano emesso prestiti obbligazionari di accendere nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto ».

4. All'articolo 3, comma 38, della legge n. 549 del 1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 31 non si applicano qualora gli enti pubblici territoriali o gli organi degli stessi ancorché dotati di personalità giuridica, ovvero i soggetti che esplicano attività di smaltimento in base a concessione o appalto pubblico non abbiano corrisposto

tributo al soggetto passivo e sempreché quest'ultimo abbia versato detto tributo entro il 30 novembre 1996. ».

una somma pari al tributo dovuto al soggetto passivo e sempreché quest'ultimo abbia versato detto tributo entro il 30 novembre 1996. ».

5. All'articolo 49, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunte, in fine, le parole: « le occupazioni effettuate dalle aziende esercenti servizi di smaltimento rifiuti per l'esecuzione dei relativi servizi per conto del comune; ».

6. I commi 29 e 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti:

« *29.* L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione, entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per i rifiuti speciali non pericolosi; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i rifiuti urbani e speciali pericolosi. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica. La legge regionale può introdurre un coefficiente di correzione che sia rapportato alla tipologia di discarica ricevente ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale anche al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti e lo sviluppo degli impianti di trattamento termico con recupero di energia.

***30.* Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, salva diversa disposizione della legge regionale di cui al comma 34 del presente articolo. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno, il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una**

dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati ».

4. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 507 del 1993, va interpretato nel senso che alla pubblicità effettuata mediante affissione diretta si applica in ogni caso la tariffa annua prevista dal comma 1, dello stesso articolo 12 senza possibilità di frazionamento mensile.

7. *Identico.*

8. Le disposizioni del primo periodo del comma 141 e del comma 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti, rispettivamente, la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi di comuni e province.

9. Per i tributi per i quali il saggio degli interessi è calcolato in relazione al semestre compiuto, la disposizione del comma 8 riguardante la misura degli interessi ha effetto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere, nel presupposto di essere dotate di personalità giuridica, anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ».

11. Il comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato. Conseguentemente sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall'articolo 221 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.

12. I comuni che abbiano previsto, sia durante la vigenza del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che

del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per la concessione di spazi nell'ambito dei mercati all'ingrosso di cui alla legge 25 marzo 1959, n. 125, per i quali è previsto il pagamento di un canone ai sensi della citata legge, possono, in via di sanatoria, prevedere, previa deliberazione del consiglio comunale in cui siano indicate le modalità di copertura della minore entrata, la riduzione, retroattiva sino al 1988, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree publiche sino al 50 per cento della tariffa vigente in ciascun anno. L'eventuale rimborso delle somme può essere effettuato anche mediante compensazione con altri tributi o canoni comunali dovuti dai medesimi soggetti.

13. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'adozione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'articolo 65 del predetto decreto, è differito al 31 ottobre 1997; la relativa delibera ha effetto dal 1998.

14. Per l'anno 1997, i termini previsti dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonchè il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza entro il 28 febbraio 1997, sono prorogati al 30 aprile 1997.

ART. 3.

(Sovracanone per le grandi derivazioni d'acqua).

1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, secondo comma, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo del-

l'entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della citata legge n. 959 del 1953.

2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della citata legge n. 959 del 1953.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

4. A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai comuni.

ART. 4.

(Crediti tributari di modesta entità).

1. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono stabiliti per ciascun tributo erariale o locale gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

2. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono altresì stabiliti gli importi dei crediti comprensivi o costituiti solo da pene pecuniarie, soprattasse o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati, per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione.

ART. 3.

(Denuncia ai fini ICIAP).

1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Se negli anni successivi a quello per il quale è presentata la denuncia di cui al comma 1 non intervengono variazioni in ordine al tipo di attività esercitata o alla classe di superficie di appartenenza o al reddito di riferimento ovvero se la variazione riguarda solo il reddito di riferimento, può essere effettuato soltanto il versamento dell'imposta; in tal caso, l'at testato di versamento, debitamente redatto, vale come denuncia ad ogni effetto. »;

b) all'articolo 4, comma 4, primo periodo, dopo le parole: « deve essere notificato », sono inserite le seguenti: « anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento »;

c) all'articolo 4, comma 7, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, o dal versamento dell'imposta ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 3, ovvero entro il termine di cui alla lettera *b)* in caso di contestazione di dette liquidazioni; ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'anno 1996.

ART. **5.**

(Denuncia ai fini ICIAP).

Identico.

ART. 4.

(Emissione di prestiti obbligazionari).

1. L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che agli enti ivi previsti è consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati

ART. **6.**

(Emissione di prestiti obbligazionari).

1. L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che agli enti ivi previsti è consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati

esteri; a tal fine la delibera di approvazione del prestito deve prevedere l'obbligo della copertura del rischio di cambio ed attestare che il costo effettivo sopportato dall'ente non è superiore al rendimento lordo dei corrispondenti titoli di Stato emessi sul mercato interno, aumentato di un punto, secondo quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 35.

ART. 5.

(Proroga dei termini).

1. Il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, prorogato al 30 giugno 1996 dal decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997.

2. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato, **relativi agli esercizi 1991 e 1992,** possono essere impegnati fino al 31 dicembre 1997.

esteri; a tal fine la delibera di approvazione del prestito deve prevedere **obbligatoriamente la** copertura del rischio di cambio ed attestare che il costo effettivo sopportato dall'ente non è superiore al rendimento lordo dei corrispondenti titoli di Stato emessi sul mercato interno, aumentato di un punto, secondo quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 35.

ART. 7.

(Attribuzione delle risorse del Fondo nazionale per la montagna).

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: « regioni a statuto ordinario » sono aggiunte le seguenti: « e alle regioni Sardegna e Sicilia ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai fini della ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale per la montagna che non siano state già ripartite alla data del 1° gennaio 1997.

ART. **8.**

(Proroga di termine).

Soppresso.

1. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato, possono essere impegnati fino al 31 dicembre 1997.

ART. 6.

(Disposizioni relative ad assunzioni di personale).

1. La durata dei contratti a tempo determinato relativi al personale assunto dalla provincia di Sondrio per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e della legge regionale 1° agosto 1992, n. 23, della regione Lombardia, del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina, approvato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 1992 e 29 luglio 1993, al cui onere si provvede con le risorse previste dal piano stesso, può essere prorogata fino al 31 dicembre 1997.

2. I vincitori dei corsi-concorso del progetto per la riqualificazione della pubblica amministrazione (RIPAM) realizzato dal Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ) possono essere assegnati anche in enti locali che abbiano deliberato di partecipare ai successivi corsi-concorso banditi nell'ambito del progetto medesimo.

ART. **9.**

(Disposizioni relative ad assunzioni di personale).

Identico.

ART. 10.

(Disposizioni concernenti le convenzioni tra enti locali).

1. Sino alla definizione contrattuale della disciplina, gli enti locali, al fine di incentivare la realizzazione di convenzioni fra diversi enti di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono prevedere nell'atto convenzionale specifiche indennità, nei limiti previsti dall'articolo 25, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, a favore dei dipendenti con qualifica direttiva che assumano posizioni di responsabilità anche per gli altri comuni convenzionati che siano sprovvisti in pianta organica della relativa qualifica funzionale.

2. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 è limitata alla durata della convenzione e non comporta la maturazione di diritti soggettivi in capo al dipendente.

ART. 7.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « dei commi da 12 a 14 » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 12 »;

b) al comma 4, le parole: « di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 2 e 12 » e le parole: « ai commi da 12 a 14 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 12 »;

c) al comma 7, le parole: « di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 2 e 12 »;

d) al comma 8, le parole: « ai commi da 1 a 11 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 2 e 12 »;

e) al comma 53, le parole: « ai commi da 48 a 55 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi da 48 a 52 »;

f) al comma 80, le parole: « dei commi da 75 a 81 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi da 75 a 79 ».

ART. **11.**

(Modifiche all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Identico.

ART. 12.

(Disposizioni concernenti i beni comunali da trasferire alle unità sanitarie locali).

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dopo le parole « di destinazione alle unità sanitarie locali » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dei beni facenti parte del patrimonio dei comuni ed affidati in sola gestione alle unità sanitarie locali a norma dell'articolo 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In occasione del riscatto dei beni comunali affi-

dati in gestione alle unità sanitarie locali, non sono previsti oneri di alcun tipo da corrispondersi a carico dei comuni ed a favore delle unità sanitarie locali ».

ART. 8.

(Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per aree destinate ad insediamenti produttivi).

1. I comuni possono cedere in proprietà le aree, già concesse in diritto di superficie, destinate ad insediamenti produttivi delimitate ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; si applicano, in quanto compatibili, i commi 76, 77, 78, 79 e 81 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed i relativi introiti sono utilizzati dai comuni in via prioritaria per l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi.

Soppresso.

ART. 13.

(Locazione degli immobili urbani pubblici).

1. Agli immobili urbani pubblici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione si applicano le norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

ART. 9.

(Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati).

1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale

ART. **14.**

(Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati).

1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente

eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993.	rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993, **fermo restando l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari dell'ente.**
2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto, e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.	2. *Identico*.
3. Al comma 4 dell'articolo 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, le parole: « Entro 30 giorni dall'insediamento » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine per la trasmissione degli elenchi di cui al presente comma decorre dall'insediamento dell'organo straordinario di liquidazione ed è fissato in trenta giorni per gli enti locali con popolazione inferiore a 60.000 abitanti, sessanta giorni per gli enti locali con popolazione da 60.000 a 499.999 abitanti e novanta giorni per gli enti locali con popolazione superiore a 499.999 abitanti. ».	3. *Identico*.
4. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad anticipare il 90 per cento del rimborso del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali dissestati posti in mobilità, in deroga **al comma 6 dell'**articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione, approvata con decreto del Ministro dell'interno, firmata dal legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa è posta a carico della quota accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La disposizione si applica agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto en-	4. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad anticipare il 90 per cento del rimborso del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali dissestati posti in mobilità, in deroga **all'** articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, **e successive modificazioni,** prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione, approvata con decreto del Ministro dell'interno, firmata dal legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa è posta a carico della quota accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La disposizione si applica agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto en-

tro il 31 dicembre 1995 l'approvazione, da parte del Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

5. Agli enti locali dissestati è riconosciuto un contributo straordinario per il personale posto in mobilità che l'ente stesso decide di reinserire in organico. Detto contributo è corrisposto fino al riassorbimento nei ruoli e la relativa spesa è posta a carico del fondo perequativo destinato a finanziare gli oneri per la mobilità.

6. In caso sia stato revocato il contributo statale spettante agli enti locali dissestati per il finanziamento del mutuo assunto con la Cassa depositi e prestiti, per non aver ottemperato all'obbligo di legge relativo all'attivazione delle entrate proprie, previsto dall'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'ente locale dissestato può ottenere la reintegrazione del contributo qualora adotti o abbia adottato per un biennio i provvedimenti diretti ad applicare le aliquote massime dei tributi.

ART. 10.

(Misure di agevolazione della mobilità dei segretari comunali e provinciali).

1. Le somme iscritte nel capitolo 1549 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'intero, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono essere impegnate nei due esercizi successivi a titolo di concorso dello Stato nel finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari, già di proprietà dell'ente, da destinare ad alloggio di servizio a favore dei segretari comunali e provinciali assegnati a sedi disagiate individuate ai sensi della legge 8 giugno 1962, n. 604, previo pagamento del canone determinato a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro del tro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione, da parte del Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

5. *Identico*.

6. *Identico*.

Soppresso.

tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 previa approvazione di appositi progetti presentati dalle amministrazioni interessate e le modalità di rendicontazione dei contributi assegnati.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

(Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati in via prioritaria al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali, ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo. La quota dei proventi da attribuire al comune e, nel caso di conduzione diretta, le spese di gestione della casa da gioco sono determinate con provvedimento amministrativo del Ministero dell'interno.

2. Le somme esuberanti sono destinate per il 50 per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il 34 per cento alla provincia di Como e per il 16 per cento alla provincia di Lecco. Le somme assegnate alle province possono essere utilizzate, d'intesa con i comuni, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni per opere pubbliche.

3. Le somme spettanti allo Stato sono versate in apposito capitolo di entrata e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'interno.

ART. **15.**

(Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati in via prioritaria al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali, ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo. La quota dei proventi da attribuire al comune e, nel caso di conduzione diretta, le spese di gestione della casa da gioco sono determinate con **decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro del tesoro.**

2. Le somme esuberanti sono destinate per il 50 per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il 34 per cento alla provincia di Como e per il 16 per cento alla provincia di Lecco. **Le amministrazioni provinciali possono utilizzare tali proventi, previe le opportune intese, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni ricompresi nelle province stesse per opere pubbliche e per interventi a sostegno dell'occupazione.**

3. *Identico.*

ART. 12.

(Mense scolastiche).

1. Per l'anno scolastico 1995-1996 e per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, il Ministero dell'interno provvede ad erogare un contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a lire 26.000 milioni per il 1995 e a lire 90.000 milioni per il 1996, si provvede, rispettivamente, con lo stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1995 e **mediante corrispondente riduzione** dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. **16.**

(Mense scolastiche).

1. Per l'anno scolastico 1995-1996 e per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, il Ministero dell'interno provvede ad erogare un contributo**, nella misura massima indicata al comma 2,** agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a lire 26.000 milioni per il 1995 e a lire 90.000 milioni per il 1996, si provvede, rispettivamente, **mediante riduzione dello** stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1995 e dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. In via eccezionale, in attesa di nuova regolamentazione da definire a regime in sede di contrattazione collettiva per il comparto del personale della scuola, il Ministero dell'interno provvede ad erogare un contributo agli enti locali per il solo anno 1997 al fine di assicurare la continuità del servizio di mensa per il personale insegnante, dipendente dallo Stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante la refezione scolastica. Al relativo onere, determinato nell'importo massimo di lire 90.000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. I criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalità di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio sono quelli previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del-

l'interno, in data 16 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996.

ART. 13.

(Rinegoziazione dei mutui).

1. Tra gli enti locali autorizzati dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, a rinegoziare il capitale residuo dei mutui sono da intendersi compresi, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, i consorzi ai quali si applicano le norme dettate per gli enti locali.

ART. **17.**

(Rinegoziazione dei mutui).

1. Tra gli enti locali autorizzati dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, a rinegoziare il capitale residuo dei mutui sono da intendersi compresi, ai sensi **dell'articolo 25, comma 7-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'**articolo 5, comma 9-***bis*,** del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, i consorzi **non aventi rilevanza economica ed imprenditoriale** ai quali si applicano le norme dettate per gli enti locali.

2. Al comma 163 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « che prevedano il progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico » sono sostituite dalle seguenti: « che prevedano il progressivo aumento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura fino a conseguire un rapporto di 0,35 entro il 1° gennaio 2000 ».

ART. 18.

(Assenze degli amministratori dipendenti da enti locali).

1. L'onere per le assenze dal servizio dei dipendenti da enti locali è a carico dell'ente o organismo del quale i medesimi dipendenti sono amministratori.

ART. 19.

(Disposizioni in materia di mutui).

1. Gli enti locali, le loro aziende e i loro consorzi conservano la contribuzione era-

riale a valere sui mutui contratti anche in caso di estinzione anticipata dei mutui stessi e contrazione, per lo stesso investimento, di nuovi mutui a tassi più favorevoli, con lo stesso o con altri istituti di credito, ovvero di estinzione dei mutui mediante utilizzazione di entrate in conto capitale compresi gli oneri di urbanizzazione. In tale ultimo caso la disposizione si applica a condizione che si tratti di mutui per le medesime finalità alle quali è vincolata la utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.

2. Gli enti locali possono, d'intesa con la Cassa depositi e prestiti, rinegoziare, con ulteriore mutuo di durata non inferiore a dieci anni, il capitale residuo dei mutui.

3. Il Ministro del tesoro, sentita la Cassa depositi e prestiti, adegua periodicamente i tassi praticati dall'istituto, in relazione alle modifiche nel costo della raccolta. La Cassa depositi e prestiti può concedere mutui a tassi variabili, collegati all'andamento del costo della raccolta.

4. Con proprio decreto il Ministro del tesoro, di norma entro il 31 luglio di ogni anno, determina i tassi di interesse, le modalità nonché, sulla base del costo medio della raccolta della Cassa depositi e prestiti, le condizioni per la ricontrattazione dei mutui con la Cassa stessa da parte degli enti locali territoriali e delle regioni.

5. Nel caso in cui l'importo dei mutui effettivamente erogati dalla Cassa depositi e prestiti in favore degli enti locali sia inferiore alla somma massima autorizzata, l'ente locale, secondo procedure determinate dal Ministro del tesoro, può chiedere l'erogazione di mutui mediante utilizzazione anche cumulativa delle suddette differenze per la realizzazione di opere finanziabili dalla Cassa medesima a condizione che le disponibilità utilizzate non derivino da mutui vincolati per legge a destinazione specifica.

6. All'articolo 10-*bis*, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, dopo le parole: « del penultimo » sono inserite le seguenti: « ovvero dell'ultimo ».

7. La Cassa depositi e prestiti, entro il 31 luglio di ogni anno, comunica ad ogni regione ed ente locale territoriale la relativa situazione finanziaria per l'anno in corso e per quello successivo. Per ciascun ente la comunicazione deve essere globale ed articolata, e contenere l'indicazione di tutte le posizioni aperte con i relativi dati, comprese le posizioni che non comportano onere per l'ente interessato. Sempre entro il 31 luglio di ogni anno la Cassa depositi e prestiti trasmette al Parlamento una relazione contenente le informazioni di cui al precedente periodo e la indicazione delle disponibilità finanziarie della Cassa medesima, articolate per fondi. Nella relazione al Parlamento devono essere inoltre indicate le opinioni, le osservazioni e le proposte della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti relative alle procedure e all'efficacia degli impegni finanziari di competenza. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Cassa depositi e prestiti trasmette al Parlamento una relazione con l'indicazione dei propri intendimenti programmatici per l'anno ed il triennio successivi.

8. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, dopo le parole: « direttamente alle comunità montane » sono inserite le seguenti: « o ai consorzi ».

ART. 20.

(Versamenti dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti).

1. All'articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti effettuano, entro il 30 novembre di ciascun anno, il versamento delle somme di spettanza dello Stato, derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria e di quelle derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile ».

	ART. 21.
	(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390).
	1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, va interpretato nel senso che la rideterminazione del canone annuo ricognitorio si applica alle locazioni e concessioni antecedenti la data di entrata in vigore della medesima legge n. 390 del 1986, pur in mancanza di preventiva autorizzazione.
ART. 14.	ART. **22.**
(Entrata in vigore).	*(Entrata in vigore).*
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*

PROPOSTE DI LEGGE

N. 979, d'iniziativa dei deputati Teresio Delfino ed altri

ART. 1.

1. Le amministrazioni comunali e provinciali, nonché le comunità monane che alla data del 31 dicembre 1994 presentano debiti fuori bilancio o residui passivi di fatto, possono procedere al loro riconoscimento con deliberazione da adottare da parte dei rispettivi consigli entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi del comma 1 è garantita utilizzano l'avanzo di amministrazione accertato in sede di conto consuntivo relativo all'esercizio 1994. Ove necessario, i consigli provinciali e comunali predispongono piani di impegno che utilizzino economie da realizzare in esercizi successivi.

ART. 2.

1. Sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio a condizione che:

a) i debiti fuori bilancio che si intendono riconoscere scaturiscano da forniture di beni, di servizi, esecuzioni di opere, prestazioni ordinate o pendenze comunque costituite durante gli esercizi finanziari antecedenti al 1994 e che siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale;

b) il bene sia stato effettivamente fornito, che la prestazione sia stata realmente resa o che il lavoro sia stato effettivamente eseguito, e che ciò sia rilevabile da attestazioni rese dal responsabile del servizio interessato;

c) il prezzo richiesto sia da ritenere congruo attraverso attestazione da parte del responsabile del servizio tecnico;

d) l'esercizio finanziario nel corso del quale è stata effettuata la fornitura del bene o è stato eseguito il lavoro o resa la prestazione si sia chiuso con un avanzo di gestione di importo superiore o almeno pari all'ammontare dei debiti fuori bilancio che si intendono regolarizzare, liquidare e pagare.

N. 1941, d'iniziativa del deputato Giovanni Pace

ART. 1.

1. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Qualora l'atto dal quale ha origine l'impegno di spesa dell'ente locale contenga una clausola sospensiva, che condizioni l'esecuzione delle obbligazioni al perfezionarsi della copertura finanziaria in esso indicata, l'atto resta valido ancorché inefficace fino al verificarsi della predetta condizione e l'attestazione prevista dal comma 5, è rilasciata successivamente al perfezionamento della prevista copertura finanziaria ».

PAGINA BIANCA

DDL13-2776A
Lire 1000